



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

INFORMATIVA N. 138

Roma, 22/06/2011

Burocrazia finalmente una piccola “semplificazione”

Dopo tutti le negatività imposte ai pubblici dipendenti finalmente una piccola semplificazione. Per effetto dell'art. 7, comma b) del D.L. 70 del 13 maggio 2011 non sarà più obbligatorio procedere alla comunicazione annuale per avere il diritto alle detrazioni.

Infatti dovranno presentare tale dichiarazione soltanto i dipendenti che dovranno comunicare eventuali variazioni. Si allega nota esplicativa del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Vieni in FLP con te saremo più forti! !!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	Roma, 23 maggio 2011
Messaggio	78/2011
Destinatari	Utenti SPT
Tipo	Informativa
Area	STIPENDI

Oggetto: Detrazioni fiscali - novità apportate dal D.L. 70 del 13 maggio 2011.

L'art. 7, comma b) del D.L. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, ha apportato una rilevante modifica alla modalità di comunicazione delle detrazioni fiscali da parte dei lavoratori dipendenti al sostituto d'imposta.

La normativa suddetta stabilisce l'abolizione, per i lavoratori dipendenti dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. Rimane l'obbligo da parte dei lavoratori di comunicare tempestivamente le variazioni dei dati relativi alle detrazioni fiscali.

Il dipendente una volta comunicato al sostituto d'imposta il codice fiscale dei soggetti fiscalmente a carico e le condizioni di spettanza non avrà l'obbligo di confermare annualmente gli stessi dati per poter usufruire del beneficio.

A seguito della suddetta norma, questa Direzione non procederà alla revoca delle detrazioni fiscali non confermate per l'anno 2011.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI